

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

**Dipartimento Amministrativo**  
Servizio Acquisti Metropolitan  
Settore Coordinamento attività amministrativa, servizi  
finanziari, socio-assistenziali, alberghieri e concessioni

**Il direttore**

## **CAPITOLATO SPECIALE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI  
PACCHETTI DI PRESTAZIONI PER LA PRESCRIZIONE DELL'ESERCIZIO  
FISICO E LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA E SANI STILI DI VITA PER  
L'UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE MEDICINA DELLO  
SPORT DI CASELECCHIO DI RENO - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA  
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA**



## INDICE

- art. 1 - Oggetto dell'appalto
- art. 2 – Utenza
- art. 3 - Caratteristiche del servizio e quantificazione dei pacchetti di prestazioni
- art. 4 – Figure professionali
- art. 5 – Obblighi della ditta
- art. 6 – Quantitativi
- art. 7 – Durata del servizio
- art. 8 – Periodo di prova
- art. 9 – Prezzi del servizio
- art. 10 – Revisione prezzi
- art. 11 – Referente della ditta
- art. 12 – Comportamento del personale della ditta
- art. 13 – Scioperi
- art. 14 – Obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta
- art. 15 – Obbligo di riservatezza dei dati
- art. 16 – Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- art. 17 – Danni a persone e cose
- art. 18 – Subappalto
- art. 19 – Penalità
- art. 20 - Risoluzione del contratto
- art. 21 – Recesso dal contratto
- art. 22 – Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto
- art. 23 – Clausola sociale
- art. 24 – Clausole contrattuali di cui all'intesa per la legalità del 19/06/2018 della Prefettura di Bologna
- art. 25 - Spese accessorie
- art. 26 – Controversie e foro competente



## **PREMESSA**

La “Salute in tutte le politiche” costituisce il quadro di riferimento e l’orizzonte ideale dei Piani Regionali della Prevenzione della nostra Regione, succedutisi dal 2005 ad oggi. Negli anni, i Piani hanno promosso interventi di contrasto dei fattori di rischio sempre più puntuali e più incentrati sullo sviluppo di reti e alleanze, con il coinvolgimento di più settori della società, l’attivazione di iniziative di comunicazione, regolatorie, di comunità e sugli individui.

Fra questi interventi si inserisce l’attivazione di percorsi attraverso i quali i soggetti affetti da patologie croniche o portatori di fattori di rischio sport/esercizio fisico sensibili, possono essere avviati in sicurezza verso un’attività fisica/sportiva congrua alle proprie condizioni fisiche/psicologiche ed in grado migliorare il livello di salute o, se non possibile altro, di non farlo deteriorare ulteriormente per cause connesse ad uno stile di vita sedentario o non sufficientemente attivo. I programmi di prescrizione dell’esercizio fisico si intersecano e sostengono necessariamente anche i programmi di promozione dell’attività fisica e, in generale, di stili di vita sani.

Il programma di prescrizione dell’Esercizio Fisico Adattato (EFA) è rivolto a portatori di patologie cardiovascolari e metaboliche, e soggetti trapiantati di organo solido, dove l’esercizio prescritto e somministrato funziona/deve funzionare come un vero e proprio farmaco, impattando positivamente sulla funzione cardiorespiratoria e metabolica del soggetto.

## **ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l’acquisizione di pacchetti di prestazioni per la prescrizione dell’esercizio fisico come terapia e di promozione dell’attività fisica e sani stili di vita, per le esigenze dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) Medicina dello Sport di Casalecchio di Reno del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, secondo la seguente suddivisione:

- prestazioni medico-sportive: visita clinica con elaborazione, in base agli accertamenti, della prescrizione dell’Esercizio Fisico Adattato; impedenziometria; valutazione nutrizionale;
- prestazioni cardiologiche finalizzate alla prescrizione dell’esercizio fisico;
- prestazioni di prescrizione dell’esercizio fisico;
- prestazioni tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- prestazioni di promozione dell’attività fisica e sani stili di vita;
- servizio di accoglienza.

## **ART. 2 – UTENZA**

Utenti con i requisiti per entrare nel percorso della prescrizione dell’esercizio fisico, e cittadini partecipanti ai vari progetti ed iniziative di promozione della salute.

## **ART 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE DEI PACCHETTI DI PRESTAZIONI**

Il servizio dovrà essere svolto in maniera continuativa da personale fornito dall’aggiudicatario secondo i piani di lavoro elaborati dal responsabile/dirigente medico della UOSD Medicina dello Sport.

Le attività, oggetto della presente gara, sono articolate **in un pacchetto di prestazioni a** utenti con i requisiti per entrare nel percorso della prescrizione dell’esercizio fisico, e cittadini partecipanti ai vari progetti ed iniziative di promozione della salute, la cui tipologia e i cui fabbisogni sono di seguito esplicitati.



Per la prescrizione dell'Esercizio Fisico Adattato si prevede per ogni paziente – almeno 60 pazienti in un anno – un pacchetto di prestazioni per un importo massimo di € 1.440,00 così definito:

- **prestazioni medico-sportive:** visita clinica con elaborazione, in base agli accertamenti, della prescrizione dell'Esercizio Fisico Adattato e più dettagliatamente: valutazione clinica terapeutica e dell'attività fisica, elaborazione della prescrizione esercizio fisico, impedenziometria, valutazione nutrizionale al bisogno, rivalutazione della prestazione al bisogno;
- **prestazioni cardiologiche:** finalizzate alla prescrizione dell'esercizio fisico e precisamente: valutazione ergo-spirometrica dei pazienti arruolabili per i progetti di prescrizione dell'attività fisica, monitoraggio dei pazienti partecipanti ai progetti di prescrizione dell'Esercizio Fisico Adattato, attività cardiologica (visite, elettrocardiogrammi, ECG Holter ed ecocardiogrammi), attività correlata alla prescrizione dell'attività fisica per ottimizzare la terapia e controllare lo stato di salute;
- **prestazioni di prescrizione dell'esercizio fisico:** valutazione della forza, test del cammino, descrizione e lettura dell'accelerometro e contapassi, messa in atto della prescrizione medica di esercizio fisico assegnata ai pazienti, monitoraggio del training e adattamento personalizzato dell'esercizio, collaborazione e verifiche con le palestre del circuito "Palestre che promuovono Salute per l'Attività Motoria Adattata", interfaccia con gli enti locali per la divulgazione e successiva individuazione delle "Palestre che promuovono Salute per l'Attività Motoria Adattata";
- **prestazioni tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare:** supporto tecnico nell'esecuzione del test da sforzo (massimale o non massimale) supporto tecnico nell'esecuzione dell'ecocardiogramma, supporto tecnico nell'esecuzione e memorizzazione dell'ECG Holter 24 ore, supporto tecnico nell'esecuzione della spirometria.


Per la prestazione di promozione dell'attività fisica e sani stili di vita si prevede un **pacchetto di prestazioni** per un importo massimo annuo di € 25.000,00 così descritto:

- attuazione di progetti di promozione dell'attività fisica e sani stili di vita promossi dal Ministero della Salute, dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni di Bologna e Provincia e dalla nostra Azienda;
- realizzazione di riunioni di coordinamento fra enti partecipanti alle iniziative;
- organizzazione di gruppi di cammino;
- attuazione di corsi di formazione per figure professionali preposte alla tutela e messa in atto di attività motoria e sani stili di vita presso gli enti pubblici e associazioni locali;
- valutazione morfo-funzionale rivolta a bambini e anziani.

Per il servizio di accoglienza si prevede un importo massimo annuo di € 3.600,00 per un impegno settimanale di almeno 4 ore, così descritto:

- attività di front-office;
- attività di segreteria;
- ausilio nella pianificazione delle attività;
- comunicazione data appuntamenti (prenotazione e spostamento);
- invio modulistica e relazioni cliniche;
- segreteria organizzativa dei corsi di formazione.

La presente tabella riporta nel dettaglio il quantitativo e il costo dei pacchetti di prestazioni di cui sopra.



<b>Pacchetto Paziente</b>	<b>Importo massimo per paziente</b>	<b>Importo massimo annuo</b>
n. 16 sedute prescrizione esercizio fisico (12 - 14 sedute allenamento, valutazione iniziale con test, rivalutazione test al T6)	€ 420,00 = importo per un paziente per minimo 60 pazienti e impegno minimo di 1000 ore anno	25.200,00
n. 05 prestazioni di attività cardiologica (ecocardio, test sforzo massimale, ECG Holter, valutazione clinica/terapeutica, rivalutazione T6, valutazione cardiologica al bisogno)	€ 300,00 = importo per un paziente per minimo 60 pazienti e impegno minimo di 410 ore anno	18.000,00
n. 13 prestazioni di attività tecnica di supporto di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare (2 assistenza test da sforzo, 2 assistenza ecocardio, montaggio ECG holter e lettura ECG holter, valutazioni antropometriche, 2 assistenza impedenziometria, 1 spirometria)	€ 420,00 = importo per un paziente per minimo 60 pazienti e impegno minimo di 1000 ore anno	25.200,00
n. 07 prestazioni medico sportive (valutazione clinica terapeutica e dell'attività fisica, elaborazione della prescrizione esercizio fisico, valutazione nutrizionale al bisogno, ipedenziometria, rivalutazione della prestazione al bisogno)	€ 300,00 = importo per un paziente per minimo 60 pazienti e impegno minimo di 410 ore anno	18.000,00
<b>Pacchetto Promozione</b>	<b>Importo massimo</b>	<b>Importo massimo annuo</b>
Promozione attività fisica e sani stili di vita attraverso l'attuazione di: - n. 7 progetti di promozione - n. 7 riunioni di coordinamento fra enti partecipanti alle iniziative - n. 25 gruppi di cammino - valutazione morfo funzionale di n. 100 Bambini e n. 100 Anziani - n. 3 corsi di formazione per figure professionali preposte alla tutela e messa in atto attività motoria e sani stili di vita	€ 25.000,00/anno per pacchetto prestazioni con impegno da un minimo di n. 950 ore a un massimo di n. 1000 ore	25.000,00
<b>Servizio di accoglienza</b>	<b>Importo massimo</b>	<b>Importo massimo annuo</b>
Servizio di accoglienza: front-office, segreteria ausilio nella pianificazione delle attività, comunicazione data appuntamenti, invio modulistica e relazioni cliniche, segreteria organizzativa dei corsi formazione	€ 3.600,00/anno	3.600,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO MASSIMO ANNUO</b>		<b>115.000,00</b>

### Orario

L'attività sarà svolta dal lunedì al sabato dalle h. 9.00 alle h. 18.00 in base alle esigenze del servizio.

La programmazione delle attività sarà definita con l'impresa aggiudicataria al momento della decorrenza dell'appalto e sarà cura del Direttore dell'UOSD Medicina dello Sport verificare l'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali.

### Sede

L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta presso il centro di Medicina dello Sport di via Cimarosa, 5/2, Casalecchio di Reno (Bologna) e in parte presso palestre esterne e sedi stabilite dove si dovrà attuare il programma di promozione dell'attività fisica.



#### Mobilità

Gli oneri conseguenti l'utilizzo del mezzo di trasporto sono posti a carico dell'Impresa appaltatrice sino al raggiungimento delle sedi di lavoro.

#### **ART. 4 – FIGURE PROFESSIONALI**

La ditta aggiudicataria s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio mediante professionisti qualificati sia sul piano tecnico sia su quello dell'esperienza specifica nel settore.

Le figure professionali sottoelencate, richieste per lo svolgimento del servizio, dovranno possedere i seguenti requisiti richiesti:

##### Laureati in Scienze Motorie per la promozione dell'attività fisica

- laurea in Scienze Motorie
- esperienza lavorativa almeno annuale nel campo della promozione dell'attività fisica e sani stili di vita su progetti e attività promosse dalla Regione Emilia Romagna, Ministero della Salute, Scuole di Bologna e Provincia, Enti di promozione e AUSL di Bologna

##### Laureati in Scienze Motorie per la prescrizione dell'attività fisica adattata

- laurea in Scienze Motorie
- esperienza lavorativa almeno annuale nel campo della prescrizione della attività fisica adattata e esperienza nella divulgazione e selezione nell'ambito del progetto regionale "Palestra che promuove Salute per l'Attività Motoria Adattata"

##### Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia

- laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia
- esperienza almeno semestrale nel campo dei progetti nazionali di prescrizione dell'attività fisica adattata in pazienti coronaropatici, diabetici, dismetabolici e trapiantati di organo solido

##### Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina dello Sport

- laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina dello Sport
- esperienza almeno semestrale nel campo dei progetti di prescrizione dell'attività fisica adattata in pazienti coronaropatici, diabetici e trapiantati di organo solido
- competenza nell'ambito della valutazione nutrizionale

##### Laureato in Tecnica di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

- laurea in Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- esperienza almeno semestrale presso un centro di 2° livello di Medicina dello Sport in cui viene svolta l'attività di prescrizione dell'esercizio fisico adattato e di idoneità sportiva.

##### Operatore di front office

- diploma di scuola media superiore;
- esperienza nella gestione dell'utenza;
- padronanza del pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint).



L'Azienda USL si riserva il diritto di verificare la coerenza del curriculum e di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire un costo per l'Azienda stessa.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI DELLA DITTA**

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad assicurare la continuità nel servizio delle figure proposte. Sarà cura della stessa provvedere alla sostituzione delle assenze, per qualunque motivo causate.

Per l'intera durata del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà farsi carico delle sostituzioni programmate del proprio personale assente per ferie e per periodi prolungati di malattia; inoltre, l'Impresa dovrà assicurare la tempestiva sostituzione del personale per assenza improvvisa, al fine di garantire la continuità delle attività di cui al presente contratto, tramite l'impiego di personale dotato degli stessi titoli.

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad assegnare al servizio, in modo costante per tutta la durata dell'appalto, gli operatori indicati in offerta e proposti all'inizio del contratto, ciò per evitare frequenti turn-over poco funzionali agli scopi cui l'attività è rivolta.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione di operatori qualora questi, al momento dell'inserimento nel servizio o in corso di espletamento dello stesso, apparissero palesemente inadeguati alle funzioni da svolgere (es.: improduttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole di riferimento dei Servizi dell'Azienda USL).

In ogni caso, il sostituto deve essere in possesso degli stessi requisiti del personale titolare proposto in sede di offerta.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore dell'U.O.S.D. Medicina dello Sport o suo incaricato le eventuali variazioni riguardanti l'elenco degli operatori presentato in sede di offerta.

Per ogni nuovo operatore che intende impiegare nell'espletamento del servizio, la Ditta dovrà fornire al Direttore dell'U.O.S.D. Medicina dello Sport o suo incaricato il curriculum formativo e professionale, così come richiesto nel disciplinare di gara, punto 16. *Contenuto dell'offerta tecnica.*

L'Azienda USL, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati relativi ai nuovi operatori, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

La Ditta aggiudicataria dovrà tenere inoltre, per ciascun dipendente, il certificato penale di data non anteriore a sei mesi, che consegnerà, se richiesto, al Direttore dell'U.O.S.D. Medicina dello Sport o ad un suo incaricato.

A richiesta dell'Azienda USL, l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto delle norme del presente articolo.

Qualora fossero riscontrate irregolarità, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo art. 19 *Penalità* ovvero, in casi gravi, di sospendere i pagamenti.

L'Impresa dovrà consentire, al personale preposto al servizio, la partecipazione, con onere a proprio carico, ai corsi di aggiornamento obbligatori che l'Azienda USL organizzerà per il proprio personale.

#### **ART. 6 – QUANTITATIVI**

I quantitativi si riferiscono al fabbisogno presunto annuo del contratto.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.



#### **ART. 7 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente contratto avrà una durata di tre anni.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni, anche singolarmente considerati, previo interpello della ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica.

Durante il periodo di rinnovo, l'attività dovrà essere eseguita alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La ditta s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale.

#### **ART. 8 – PERIODO DI PROVA**

La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda appaltante.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art.1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

#### **ART. 9 - PREZZI DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo spettante all'Impresa appaltatrice è rappresentato dal costo dei pacchetti di prestazioni indicato in offerta, così articolato:

Per la **prescrizione dell'Esercizio Fisico Adattato** si prevede per ogni paziente – almeno 60 pazienti in un anno – un pacchetto di prestazioni per un importo massimo di € 1.440,00 così definito:





- prestazioni medico-sportive;
- prestazioni cardiologiche;
- prestazioni di prescrizione dell'esercizio fisico;
- prestazioni tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

Per la **prestazione di promozione dell'attività fisica e sani stili di vita** si prevede un pacchetto di prestazioni per un importo massimo annuo di € 25.000,00.

Per il **servizio di accoglienza** si prevede un importo massimo annuo di € 3.600,00 per un impegno settimanale di almeno 4 ore.

Tale costo dovrà intendersi onnicomprensivo di obblighi e rischi a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

#### **ART. 10 – REVISIONE PREZZI**

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della gara resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio, fatta salva solo, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs.50/2016, la possibilità di una rivalutazione annuale, a partire dal terzo anno, nella misura percentuale che sarà definita anche in base a indicatori regionali.

#### **ART. 11 - REFERENTE DELLA DITTA**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, o a un suo incaricato, il nominativo di un referente quale responsabile/coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

La ditta dovrà inoltre comunicare il recapito telefonico per immediata disponibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio.

Il referente della ditta, o un suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare svolgimento delle attività; egli è tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, la ditta dovrà comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

#### **ART. 12 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA**

I dipendenti della ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti sia degli operatori sanitari, e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale specificata dal presente capitolato e che il servizio richiede.

La Stazione appaltante può richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza ovvero che non sia risultato di gradimento.

In particolare, la ditta deve curare che il proprio personale:

- vesta in maniera idonea e sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;



- consegna immediatamente gli oggetti, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenuti nell'ambito dei settori, al proprio responsabile diretto che le dovrà affidare ai Referenti aziendali interessati o a un loro incaricato;
- segnali subito al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai Referenti aziendali o ad un loro incaricato;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, sia utenti che dipendenti dell'Azienda USL, per comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

#### **ART. 13 – SCIOPERI**

In caso di conflitto sindacale tra la ditta aggiudicataria e i propri professionisti, la ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni essenziali se e in quanto previste.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei professionisti della ditta aggiudicataria non saranno riconosciuti.

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza, concordando di volta in volta eventuali specifiche modalità con i referenti aziendali.

#### **ART. 14 - OBBLIGHI PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSICURATIVI DELLA DITTA**

La Ditta appaltatrice è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

#### **ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA DEI DATI**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei



confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

### **Responsabile del trattamento dati**

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda.

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.



#### **ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO**

L'Azienda USL di Bologna, come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, fornisce alle ditte partecipanti, in un fascicolo informativo, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL di Bologna: [www.ausl.bologna.it](http://www.ausl.bologna.it) - sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

#### **ART. 17 - DANNI A PERSONE E COSE**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda USL, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni alla presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda USL, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa recati all'Azienda USL, con un massimale di copertura di almeno € 1.000.000,00 – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi.

#### **ART. 18 - SUBAPPALTO**

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

*Art. (.....) - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*



## **ART. 19 – PENALITÀ**

L'Azienda USL si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.

In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito alla Ditta aggiudicataria e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti:

- in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio, sarà applicata una penale di € 500,00 a € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori della ditta, sarà applicata una penale di € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 250,00, per ogni inadempimento.

In caso di segnalazioni di inadempimenti, il Direttore/Responsabile della U.O.S.D. Medicina dello Sport, o un suo incaricato comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo fax o pec, al referente della ditta quanto emerso e insieme concorderanno per un confronto, con stesura di un apposito verbale. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili alla ditta, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso la ditta non potrà sollevare alcuna obiezione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta per mezzo di posta elettronica certificata.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà dell'Azienda USL, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Come previsto dall'articolo 113-bis, comma 4) del D.Lgs 50/2016, l'ammontare delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale in caso di ritardo delle prestazioni.

La Ditta Aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art. 108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 c.c.;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;



- e) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- f) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- g) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- h) in caso di mancato superamento del periodo di prova.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art. 110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

#### **ART. 21 – RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

#### **ART. 22 - FATTURAZIONE, PAGAMENTO, ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO**

La Ditta fatturerà mensilmente il servizio effettuato all'Azienda USL di Bologna.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

##### **Azienda USL di Bologna**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.



Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [bilancio.fattureestere@ausl.bo.it](mailto:bilancio.fattureestere@ausl.bo.it); al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente:  
"Scissione dei pagamenti – art.17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015)".

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, telefono n. 051- 6079538.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.



La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 23 - CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **ART. 24 - CLAUSOLE CONTRATTUALI DI CUI ALL'INTESA PER LA LEGALITÀ DEL 19/06/2018 DELLA PREFETTURA DI BOLOGNA**

##### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

##### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.



**Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla



risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**ART. 25 – SPESE ACCESSORIE**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

**ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.